



Tribunale di Verona

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate

ORDINANZA

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 22/2024

Promossa da

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- PROCEDENTE -

Contro



- ESECUTATA -

Il Giudice dell'Esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 marzo 2024;

rilevato che la procedura esecutiva è stata **iscritta a ruolo** mediante la produzione quale “*titolo esecutivo*” (così appella il documento il creditore procedente) di un documento redatto nelle forme dell'atto pubblico notarile e riproducente un **contratto di mutuo che, tuttavia, non contiene al suo interno alcuna quietanza di incasso della somma o di messa a disposizione della somma nella disponibilità giuridica della parte mutuataria;**

osservato, infatti, che le pattuizioni negoziali del testo negoziale rinviavano l'erogazione della somma mutuata ad una data successiva alla stipula dell'atto pubblico notarile di mutuo;

preso, quindi, atto che il documento prodotto dal creditore procedente con la nota d'iscrizione a ruolo **non è un titolo esecutivo** e non è neppure un contratto di



mutuo perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi in quanto *“Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la tradito rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perchè in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario”* (cfr. Cass. n. 2483 del 2001);

constatato che il creditore procedente, a seguito del rilievo ufficioso del g.e. dell'assenza di un titolo esecutivo, ha preannunciato, all'udienza del 28.2.24, che avrebbe depositato **dopo** lo spirare del termine perentorio per l'iscrizione a ruolo un atto di quietanza di pagamento della prima quota di finanziamento nel mutuo redatta nelle forme dell'atto pubblico (atto redatto a distanza di un anno dalla stipula del mutuo);

constatato che, all'udienza del 28.2.24, il giudice dell'esecuzione, preso atto della volontà del creditore, ha rilevato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 557, commi 1° e 2°, cod. proc. civ. e 630, comma 2°, cod. proc. civ., la sopravvenuta inefficacia dell'atto di pignoramento;

constatato che il creditore procedente, successivamente, ha depositato, nondimeno, l'atto di quietanza di pagamento della prima quota di finanziamento nel mutuo redatta nelle forme dell'atto pubblico e ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di vendita;

osservato che l'art. 557, comma 2°, allinea 2°, cod. proc. civ. prevede che *“**il pignoramento perde efficacia** quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del **titolo esecutivo** e del precetto sono depositate **oltre** il termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto al creditore”*;

considerato che nel caso di specie il titolo esecutivo non è formato da un unico documento (il testo del contratto), ma dall'inscindibile combinazione dell'atto di mutuo e del separato (sia sul piano documentale che sul piano cronologico) atto di quietanza che, solo se interpretati congiuntamente, consentono di affermare che il creditore ha trasmesso alla parte debitrice la disponibilità della somma mutuata e lo ha fatto con documenti che rispondono entrambi al requisito formale di cui all'art. 474 cod. proc. civ.;

osservato, infatti, che *“Per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve*



essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, come nel caso esaminato da Cass. n. 18325 del 2014 e nel presente, congiuntamente con l'atto di quietanza. Poichè nel caso di specie si tratta di accertare non solo se sia stato concluso un contratto reale di mutuo ma anche se esso costituisca titolo esecutivo, l'accertamento demandato al giudice di merito non si limiterà alla natura e all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, ma dovrà contenere anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, n.17194);

ritenuto, pertanto, che nel caso di specie, nel termine perentorio di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, all'atto di precetto ed al pignoramento il creditore abbia omesso di depositare il titolo esecutivo perché il documento prodotto agli atti, isolatamente considerato, non ha la valenza di titolo esecutivo atteso che, a tal fine, è richiesto che sussista (e che sia stato redatto nelle forme dell'atto pubblico) anche l'ulteriore atto di quietanza a saldo che solo consente di affermare il requisito della realtà del contratto di mutuo e quello di esigibilità della somma di denaro effettivamente mutuata;

osservato, infatti, che – a differenza di quanto opina il creditore procedente – la produzione di un titolo esecutivo che sia formato dalla combinazione di due documenti separati inscindibilmente collegati non può avvenire diacronicamente in quanto un titolo esecutivo “*incompleto*” altro non è che un documento che non assurge la forza di titolo esecutivo con conseguente sua irrilevanza ai fini di cui all'art. 557, comma 2°, cod. proc. civ.;

rilevato, infatti, che la *ratio* della disposizione è proprio quella di consentire, come pure rilevato da accorta dottrina, che il titolo esecutivo sia presente nel fascicolo processuale sin dall'avvio del processo, restando sin da quel momento a disposizione del giudice dell'esecuzione e delle parti del processo stesso, senza richiedere l'esercizio di poteri ordinatori del giudice dell'esecuzione tesi alla verifica della sussistenza di una delle condizioni dell'azione esecutiva ed, invero, prevedendo, *ab origine*, a carico del creditore procedente un termine perentorio per la sua produzione;

considerato, infatti, che, diversamente da quello odierno, il termine previsto dalla previgente formulazione dell'art. 557 cod. proc. civ. (antecedente, cioè, alla



modifica del d.l. 132/2014 conv. in legge 162/2014) per il deposito del titolo esecutivo (dieci giorni dal pignoramento) non era qualificato dalla legge come perentorio, con la conseguenza che l'incidere dello sviluppo dell'azione esecutiva poteva subire rallentamenti dalla necessità per il g.e. di ordinare la produzione del titolo esecutivo e dai ritardi con cui il creditore procedente procedeva a tale adempimento che pure è indispensabile per la verifica dell'esistenza di una delle condizioni dell'azione esecutiva;

ritenuto, pertanto, che ammettere la produzione del titolo esecutivo (che nel caso di specie è costituito da due documenti interpretati congiuntamente) oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla consegna al creditore dell'atto di pignoramento notificato, significherebbe eludere la *ratio legis* dell'ultimo intervento riformatore dell'art. 557 cod. proc. civ., rimettendo sostanzialmente all'iniziativa del creditore procedente il termine per l'assolvimento dell'onere di documentare nel fascicolo processuale la sussistenza di una delle condizioni dell'azione esecutiva;

P.Q.M.

- 1) Dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo;
- 2) Ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della nota di trascrizione del pignoramento

Nota di trascrizione

Registro generale n. 4156

Registro particolare n. 3090

Presentazione n. 10 del 02/02/2024

Si comunichi.

Verona, 6 marzo 2024

Il Giudice dell'esecuzione

Attilio Burti

